"REGOLAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO"

(emanato con D.R. n. 5953 dell'8 maggio 2002, successivamente modificato con D.R. n. 737 del 24 ottobre 2005 e con D.R. n. 189 del 31 ottobre 2008)

Art. 1 Ambito di applicazione

1.1 Il presente regolamento redatto ai sensi dell'art. 70 del Regolamento generale di Ateneo, di seguito denominato "R.G.A.", disciplina finalità, strumenti, organizzazione, amministrazione, valutazione e scioglimento del Centro linguistico dell'Università commerciale Luigi Bocconi, di seguito denominato "Centro".

TITOLO I - DEFINIZIONE, FINALITA' E RISORSE

Art. 2 Definizione

2.1 Il Centro è struttura di servizio comune come previsto dall'art. 69 del R.G.A.

Art. 3 Finalità

- 3.1 Il Centro ha lo scopo di sviluppare, coordinare ed erogare l'offerta di servizi linguistici dell'Università.
 - In particolare, l'attività del Centro è finalizzata a:
 - a) sviluppare, in via prioritaria, l'apprendimento o il miglioramento delle capacità e competenze linguistiche degli studenti dei corsi di studio attivati dall'Università e promuovere e curare lo svolgimento di test per l'accertamento delle stesse:
 - b) esaminare e selezionare certificazioni internazionali di lingua al fine del relativo riconoscimento, alternativo all'accertamento interno;
 - c) promuovere e curare lo svolgimento di test per l'accertamento della conoscenza delle lingue, straniere e italiana;
 - d) sviluppare, attraverso l'attività di ricerca e sperimentazione, materiali didattici innovativi e prodotti editoriali di formazione linguistica.
 - e) supportare il miglioramento delle capacità linguistiche di docenti, ricercatori e del personale tecnico amministrativo dell'Università, nonché di altri utenti esterni.

Art.4 Risorse

- 4.1 Per il perseguimento delle proprie finalità il Centro si avvale di spazi ed attrezzature dell'Università Bocconi, compresi i laboratori linguistici, dei quali assicura il funzionamento quali supporti tecnologici all'insegnamento, apprendimento e consolidamento della conoscenza delle lingue.
- 4.2 Nello svolgimento della propria attività il Centro si avvale, tramite contratto di diritto privato di prestazione d'opera intellettuale, di esperti di discipline linguistiche e docenti universitari, nonché del personale tecnico-amministrativo dell'Università.

TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art.5 Organi del Centro

- 5.1 Sono organi del Centro:
 - il Direttore
 - il Consiglio Direttivo

Art. 6 Direttore

6.1 Il Direttore è nominato dal Consigliere Delegato, sentito il parere del Rettore, nella persona di un esperto in organizzazione e gestione di strutture e servizi didattici linguistici.

6.2 Spetta al Direttore:

- a) coordinare l'attività del Centro;
- redigere la relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- c) formulare al Consiglio Direttivo proposte per la definizione delle linee di sviluppo del Centro;
- d) attuare le decisioni del Consiglio Direttivo;
- e) partecipare, come membro di diritto e con le funzioni di segretario, al Consiglio Direttivo

Art. 7 Consiglio Direttivo

- 7.1 Il Consiglio Direttivo è composto da:
 - un Docente nominato dal Rettore, sentito il parere del Consigliere Delegato, con funzioni di Presidente;
 - il Direttore del Centro Linguistico;
 - fino a tre membri nominati dal Rettore;
 - fino a tre membri nominati dal Consigliere Delegato, o su sua delega dal Direttore Generale.

7.2 Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) definire le linee strategiche per lo sviluppo del Centro;
- b) definire il programma annuale delle attività del Centro, verificandone i risultati:
- c) formulare parere sulla proposta di budget annuale predisposta dal Direttore e da sottoporre, secondo le procedure definite dall'amministrazione, all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.
- 7.3 Il mandato dei componenti del Consiglio Direttivo è disciplinato dall'art. 14 del RGA ed ha durata triennale.

TITOLO III - VALUTAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SCIOGLIMENTO

Art. 8 Valutazione

8.1 L'attività del Centro è sottoposta a valutazione con le modalità e la periodicità stabilite nel programma di valutazione delle strutture e dei servizi di Ateneo.

Art.9 Amministrazione e contabilità

- 9.1 Il Centro non ha personalità giuridica propria e tutti i contratti, le convenzioni e gli accordi devono essere stipulati dal legale rappresentante dell'Università.
- 9.2 La gestione amministrativa e contabile del Centro è disciplinata dalle norme per l'amministrazione la finanza e la contabilità dell'Università.

Art. 10 Scioglimento e liquidazione

- 10.1 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Direttivo del Centro o per iniziativa propria, può deliberare lo scioglimento del Centro quando vengono meno le finalità per cui il Centro è stato costituito o le possibilità di raggiungerle.
- 10.2 In caso di scioglimento del Centro, competono al Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi le operazioni di liquidazione.

TITOLO IV - NORME FINALI

Art. 11 Applicazione

- 11.1 Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono soppresse tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia di Istituto o Centro linguistico.
- 11.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme di cui al RGA.

Art. 12 Modifiche

12.1 Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi, potrà essere modificato dal Consiglio stesso anche su proposta del Consiglio Direttivo del Centro.

Art. 13 Entrata in vigore

13.1 L'entrata in vigore del presente regolamento è stabilita nel decreto di emanazione.